



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

CIRCOLARE

Alla Conferenza delle regioni e delle province autonome
All'Unione delle province italiane (UPI)
All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
All'Associazione bancaria italiana (ABI)
Alla Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA)
Alla Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI)
Alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CONFCOMMERCIO)
Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (CONFESERCENTI)
Alla Confederazione cooperative italiane (CONFCOOPERATIVE)
Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue (LEGA)
Alla Associazione generale delle cooperative italiane (AGCI)
Alla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL)
Alla Federazione italiana per la casa (FEDERCASA)

E per conoscenza:

All'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici (AEEGSI)
All'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
Al Gestore dei servizi energetici (GSE)
Alla Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE)

Oggetto: Nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui all'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e all'articolo 7 comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012.

1. L'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 prevede che entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori previsti, debbono comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, di seguito "Responsabile". Per l'individuazione dei settori di appartenenza si fa riferimento al codice ATECO e si classificano nel settore industriale i soggetti appartenenti alla sezione B, C, D, E ed F del codice ATECO 2007. Per le attività ricomprese nelle altre sezioni vale la soglia dei 1.000 tep.
2. A corollario della legge 9 gennaio 1991 n. 10 sono state emesse due circolari dell'allora Ministero Industria Commercio e Artigianato, rispettivamente del 2 Marzo 1992, n. 219/F, e del 3 Marzo 1993, n. 226/F.
3. Al suddetto Responsabile sono stati progressivamente affidati i seguenti nuovi compiti:
 - a. l'attestazione, da applicarsi in calce alla relazione tecnica di cui all'art. 28 delle legge 9 gennaio 1991 n. 10, redatta in base all'Allegato E del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192, di avvenuta verifica in merito alla applicazione dell'art. 26 comma 7 della legge 9 gennaio



1991, n. 10 negli Enti soggetti all'obbligo di cui all'art. 19 della stessa legge;

- b. il ruolo di tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dai contratti di Servizio Energia qualora il committente sia un ente pubblico soggetto all'obbligo di cui all'art. 19 legge 9 gennaio 1991 n. 10, ai sensi dell'Allegato II, d.lgs. 30 maggio 2008 n. 115, punto 4, lettera p).
4. L'articolo 7 comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 pubblicato in G.U. n.1 del 2.1.2013 estende la possibilità di accesso al meccanismo dei certificati bianchi anche alle imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia applicando quanto previsto all'articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n.10, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita dell'intervento;
5. Nell'ambito della Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico per l'attuazione dell'art.19 della Legge 10 del 1991, la Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia-FIRE, quale soggetto incaricato alle attività di gestione e sensibilizzazione rivolte ai responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, in considerazione delle sopravvenute novità introdotte dall'articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 di cui al punto 4, provvede a:
 - a. ampliare l'attività di gestione e sensibilizzazione anche per i soggetti di cui al punto 4, in coordinamento con ENEA;
 - b. informatizzare le modalità di nomina del Responsabile a partire dall'anno d'obbligo 2015.
6. La FIRE, al fine di rendere più efficiente la gestione della banca dati delle nomine, potrà sviluppare una piattaforma informatica per la gestione delle nomine dei Responsabili o richiedere l'invio delle nomine stesse tramite posta certificata in alternativa all'invio cartaceo, assicurando una gestione appropriata delle nomine.
7. Per i soggetti di cui al punto 4 non sussistono scadenze temporali all'atto della prima nomina, fermo restando l'obbligo del rispetto delle scadenze temporali di cui al punto 1 per le nomine successive alla prima.
8. La FIRE pubblica annualmente sul proprio sito l'elenco dei soggetti che hanno effettuato la nomina e che abbiano acconsentito alla pubblicazione dei propri dati.
9. La FIRE collabora con il Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.A) nella verifica della validità delle nomine comunicate dai soggetti che partecipano allo schema dei certificati bianchi ai sensi dell'art. 7 commi d) ed e) del D.M. 28 dicembre 2012.
10. La presente circolare, unita alla nota esplicativa, abroga e sostituisce integralmente la circolare del 2 Marzo 1992, n. 219 F, e la circolare del 3 Marzo 1993, n. 226/F, ed è indirizzata a codesti uffici, enti ed associazioni, affinché possano avvalersene ai fini dell'autonoma opera di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti obbligati, ed è pubblicata sul sito WEB del Ministero dello sviluppo economico affinché tutti i soggetti obbligati possano prendere conoscenza delle modalità di adempimento suggerite da codesto Ministero.

Roma, 18 dicembre 2014

IL DIRETTORE GENERALE

(Rosaria Romano)



Nota esplicativa allegata alla circolare concernente la nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

Soggetti obbligati

1. La nomina del Responsabile e la relativa comunicazione annuale è obbligatoria per tutti i soggetti che operino nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente abbiano superato le soglie di consumi energetici di cui al punto 1 della Circolare di cui questa Nota esplicativa costituisce parte integrante.
2. Soggetti obbligati sono tutti i Soggetti consumatori d'energia sia pubblici che privati, con o senza personalità giuridica. Anche gli enti privi di personalità giuridica sono infatti soggetti di diritto, in quanto possibili centri di imputazione di diritti ed obblighi.
3. Sono pertanto Soggetti obbligati, sempre che superino le soglie di consumo previste dalla norma e richiamate al punto 1:
 - a) le persone fisiche (es. titolari di imprese individuali);
 - b) le persone giuridiche (es. Associazioni, Fondazioni, Società per azioni, ecc.);
 - c) gli enti pubblici anche non economici (es. Comuni, province, Aziende sanitarie locali, Istituti popolari territoriali per l'edilizia residenziale, Aziende speciali degli enti locali, ecc.);
 - d) altri soggetti privi di personalità giuridica (es. Associazioni non riconosciute, Società semplici, irregolari o di fatto, Comprensori, Consorzi, ecc.).
4. Non sono invece Soggetti obbligati i gruppi societari, in quanto l'esistenza di rapporti di controllo non implica a questi fini l'individuazione di un soggetto diverso dalle singole società controllate e controllanti.
5. L'obbligo di comunicazione grava sui Soggetti e non sulle loro articolazioni organizzative interne. Per i Soggetti obbligati diversi dalle persone fisiche la responsabilità della nomina e della comunicazione grava pertanto sull'organo che può esprimerne all'esterno la volontà, quindi in linea di massima sul rappresentante legale del soggetto obbligato, benché la comunicazione possa essere firmata anche da altro soggetto abilitato o appositamente delegato.
6. Ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati è da ritenere che soggetto consumatore sia la persona fisica, la persona giuridica o l'ente privo di personalità giuridica cui è riconoscibile la posizione di parte acquirente nel contratto di fornitura della fonte energetica, sempreché tale fonte sia utilizzata e non semplicemente ceduta tal quale ad altro soggetto. È inoltre da considerare Soggetto consumatore anche chi utilizza fonti energetiche provenienti da propri giacimenti (quali sorgenti geotermiche, giacimenti di gas naturale), da risorse rinnovabili (quali quelle solari, eoliche, idrauliche) o da scarti e rifiuti utilizzabili a fini energetici nel rispetto della normativa vigente.
7. La definizione di cui al punto precedente prescinde dalla circostanza che lo stesso sia o meno proprietario delle strutture (edifici, impianti, parco veicolare, ecc.) in cui la fonte è utilizzata ovvero che ne abbia la gestione.
8. Ai fini di cui al punto 6, inoltre, nessun rilievo hanno la forma scritta o verbale del contratto di fornitura, il carattere oneroso o gratuito dello stesso, l'eventuale circostanza che la relativa spesa sia rimborsata da terzi o ricada all'interno di un contratto di servizio energetico.



Metodologia di valutazione dei consumi energetici e comunicazione degli stessi

9. La valutazione dei consumi per la verifica di cui al punto 1 della presente nota va riferita all'energia consumata per la produzione di beni (semilavorati, manufatti ecc.) o per la prestazione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione, climatizzazione ambienti, fornitura di energia elettrica, ecc.), indipendentemente dal fatto che detti beni e servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi. Tale valutazione va riferita ai consumi globali del soggetto, cumulando quelli relativi alle diverse fonti ed ai diversi usi per tutti i Centri di consumo del soggetto stesso, come definiti al punto 12.
10. Qualora l'attività dei Soggetti di cui sopra abbia luogo in più Centri di consumo energetico, intesi come raggruppamenti strutturali, funzionali o geografici, per i quali siano misurabili e controllabili i consumi energetici, può essere utile la nomina di uno o più responsabili locali per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
11. Si precisa che nel caso di trasporto o distribuzione di un vettore energetico (gas naturale, gasolio, ecc.), i consumi energetici sono esclusivamente quelli impegnati per il trasporto e la distribuzione stessi; ad esempio, nel caso di trasporto di gasolio mediante autobotte va considerato il combustibile consumato dall'autobotte, mentre non va considerato il contenuto energetico del combustibile trasportato per essere venduto; nel caso di distribuzione di gas naturale vanno considerati i soli consumi relativi al servizio di distribuzione (riscaldamento prima della laminazione, pompaggio, ecc.) e non il contenuto energetico del gas naturale distribuito. Analogamente nel caso di raffinazione di idrocarburi i consumi energetici vanno riferiti alla sola energia impegnata nel processo di raffinazione.
12. All'atto della nomina è obbligatorio comunicare i consumi di energia distinti per tipologia (elettricità, gas naturale, combustibili, etc.). Le informazioni sui consumi saranno sottoposte a vincolo di riservatezza e non potranno essere condivise con soggetti terzi da FIRE, né pubblicate, se non in forma aggregata a fini statistici.
13. La valutazione dei consumi va effettuata in termini di energia primaria ed espressa in tonnellate equivalenti di petrolio (tep); in particolare ci si riferisce ai consumi espressi in fonti primarie. La FIRE provvede all'interno del modulo di nomina a convertire i consumi indicati ai sensi del comma 12 in consumi espressi in fonti primarie. La conversione dei consumi in fonti primarie verrà effettuata con coefficienti di conversione aggiornati periodicamente dalla FIRE tenendo conto dell'evoluzione del quadro legislativo e di mercato. In particolare:
 - a) L'energia dei prodotti combustibili è valutata tenendo conto del loro potere calorifico inferiore e dell'energia impegnata per la loro produzione.

La tabella 1 fornisce esemplificativamente l'equivalenza energetica di alcuni prodotti combustibili. I valori in essa riportati sono indicativi e da adottare a partire dal 2015 solo in mancanza di dati precisi sui prodotti combustibili utilizzati. Si precisa che l'energia dei prodotti derivati da rifiuti organici ed inorganici o da scarti di lavorazione o simili, qualora utilizzati come combustibili, va valutata in rapporto al potere calorifico inferiore e tradotta in tep mediante la relazione:

$$E = m \times c / cp$$

dove:

E = consumo energetico (tep/a)

m = massa del prodotto combustibile consumata nell'anno (t/a)

c = potere calorifico inferiore del prodotto combustibile (GJ/t)

cp = potere calorifico inferiore del petrolio, convenzionalmente fissato in 42 GJ/tep



b) L'energia elettrica proveniente dalla rete viene attualmente valorizzata in 0,187 tep/MWh.

c) L'energia di fluidi termovettori viene valutata mediante la relazione:

$$E = 1,2 \times m \times DH / cp$$

dove:

E, m, cp, sono le grandezze di cui alla formula al punto a), espresse nelle stesse unità di misura

DH = variazione di entalpia del fluido termovettore (GJ/t)

1,2 = fattore correttivo (adimensionale) che tiene conto del rendimento di produzione e distribuzione dell'energia termica.

d) l'energia derivante da risorse idrauliche, geotermiche nonché da fonte solare, eolica ecc. viene valorizzata con le metodologie di cui alla lettera b) o alla lettera c), a seconda che si tratti di produzione di energia elettrica o di produzione di energia termica.

e) per gli impianti di generazione elettrica, con o senza cogenerazione, va indicata solo l'energia primaria del combustibile fossile o rinnovabile in ingresso al generatore.

Soggetti che intendono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi

14. Ai Responsabili nominati ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012 (di seguito Responsabili non obbligati), non ricadenti nell'obbligo di cui all'art. 19 della legge 10 gennaio 1991 n. 10, si applicano le stesse regole valide per i Responsabili nominati dai Soggetti sottoposti all'obbligo, fatto salvo quanto riportato al punto successivo.
15. I soggetti non sottoposti all'obbligo possono nominare il Responsabile in qualunque momento dell'anno, fermo restando l'obbligo del 30 aprile per le nomine successive.
16. L'obbligo annuale di nomina permane per tutta la vita tecnica degli interventi che beneficiano dei certificati bianchi.
17. Ai responsabili di cui al precedente punto 14 si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 5 del D.Lgs. 102/2014.

Funzioni e profilo professionali del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia

18. Il Responsabile si configura come una figura con funzioni di supporto al decisore in merito al miglior utilizzo dell'energia nella struttura di sua competenza.

Nelle grandi strutture la figura del Responsabile appare equivalente a quella del soggetto responsabile del Sistema di gestione dell'energia, come definito dalla norma ISO 50001 e si configura come una funzione dirigenziale o comunque di livello adeguato allo svolgimento di tale ruolo.

Il Responsabile può essere un professionista esterno di adeguata esperienza, qualora non sia possibile individuare una figura interna dotata di competenze adeguate o che abbiano sufficiente disponibilità temporale per svolgere al meglio la funzione di gestione razionale dell'energia.



Fornitori di servizi energetici

20. Le società che erogano servizi energetici, in particolare le ESCO, vengono classificate in una categoria a parte per consentire di monitorare l'andamento dei consumi di energia gestiti secondo le modalità del servizio energetico.
21. I fornitori di servizi energetici possono nominare dei responsabili locali come indicato al punto 10 con riferimento ai principali clienti forniti o ad aree geografiche rilevanti.
22. Le nomine del Responsabile eventualmente effettuate dai fornitori del servizio energia secondo il punto 21 non possono valere come nomina del cliente finale da essi fornito. Il Responsabile del cliente finale deve essere infatti nominato dal cliente finale secondo quanto indicato ai punti da 1 a 8.

Tabella 1

Contenuto energetico dei vari combustibili vevoli ai fini del calcolo del consumo energetico.

Fonte di energia	kJ (NCV)	kg _{ep} (NCV)	kWh (NCV)
1 kg di carbone	28.500	0,676	7,917
1 kg di carbon fossile	17.200 - 30.700	0,411 - 0,733	4,778 - 8,528
1 kg di mattonelle di lignite	20.000	0,478	5,556
1 kg di lignite nera	10.500 - 21.000	0,251 - 0,502	2,917 - 5,833
1 kg di lignite	5.600 - 10.500	0,134 - 0,251	1,556 - 2,917
1 kg di scisti bituminosi	8.000 - 9.000	0,191 - 0,215	2,222 - 2,500
1 kg di torba	7.800 - 13.800	0,186 - 0,330	2,167 - 3,833
1 kg di mattonelle di torba	16.000 - 16.800	0,382 - 0,401	4,444 - 4,667
1 kg di olio pesante residuo	40.000	0,955	11,111
1 kg di olio combustibile	42.300	1,01	11,75
1 kg di carburante (benzina)	44.000	1,051	12,222
1 kg di paraffina	40.000	0,955	11,111
1 kg di GPL	46.000	1,099	12,778
1 kg di gas naturale (1)	47.200	1,126	13,1
1 kg di GNL	45.190	1,079	12,553
1 kg di legname (umidità 25%) (2)	13.800	0,33	3,833
1 kg di pellet/mattoni di legno	16.800	0,401	4,667
1 kg di rifiuti	7.400 - 10.700	0,177 - 0,256	2,056 - 2,972

(1) 93% di metano.

(2) Verificare se si vogliono applicare altri valori in funzione del tipo di legname maggiormente utilizzato.